



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

1.

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 3 DEL 18/9/95

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 18/9/95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: Disegno di legge "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 Aprile 1995, n.18".

2-Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3-La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni

4- La presente decisione è stata adottata a maggioranza con il voto contrario dei Commissari Carrozzo e Tateo.

5- La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario MINCUZZI.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 2/P del 28 Settembre 1995

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 28 settembre 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla II Commissione consiliare permanente il 21 settembre 1995 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

- Disegno di Legge "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n.18"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere finanziario favorevole sulla norma così come proposta dalla Commissione competente.

3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Di Donna, Basurto, Marmo, Ostilio, Palese, Sardelli, .

di astensione:

contrario: Angiuli, Dipietrangelo, Godelli (in sostituzione di Di Cesare), Introna, Tondo.

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(dott. Giuliano Aquaro)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Giuseppe DI DONNA)



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

3

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il d.d.l. in esame prevede la proroga della liquidazione del disciolto ERSAP dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1996.

Il Commissario liquidatore potrà esercitare poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni e gli atti già adottati dallo stesso rimangono validi ed efficaci.

Detta proroga risulta ancor più necessaria al fine di consentire ulteriore ed approfondita analisi su alcune problematiche emergenti dal piano di liquidazione presentato dallo stesso Commissario.

Viene precisato inoltre nel d.d.l. che le somme occorrenti per il personale del disciolto ERSAP continuano ad essere imputate sui capitoli di spesa previsti nel Bilancio regionale per i dipendenti regionali.

Le spese occorrenti al funzionamento dell'ERSAP sino al 31/12/95 trovano copertura e sono già stanziati nel Bilancio regionale 1995 e, su richiesta del Commissario liquidatore in relazione alle ulteriori spese occorrenti, l'Assessorato Regionale al Bilancio potrà predisporre altra previsione sul Bilancio Regionale 1996.

La II Commissione, nella seduta del 18.9.95, stante l'urgenza del problema, ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge, che si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio.

IL RELATORE

(Mattia Mincuzzi)



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4.

Disegno di Legge "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 Aprile 1995, n.18".

Art. 1

1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui alla l.r. 12/4/95, n.18 è prorogato al 30/9/96, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto dalla normativa regionale.

2. Fino alla data del precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art.3 della legge regionale 12 aprile 1994, n.13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.

Art. 2

1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale appartenente al disciolto ERSAP, durante il periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa previsti dal Bilancio regionale per il personale della Regione.

2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al Bilancio erogherà le somme stanziati ai capitoli 0004930 e 0004940 del Bilancio regionale 1995.

3. Nel Bilancio di previsione 1996 saranno previste le somme necessarie per coprire le spese di funzionamento dell'ERSAP fino alla scadenza della proroga operata dalla presente legge.